

8 - TRIBUNALE DI MODENA - GIUDICE DEL LAVORO -
- EST. DOTT. CONTE - 05-05-2021 N. 209 -
- LAVORO SUBORDINATO -
- INQUADRAMENTO - ILLEGITTIMITÀ -
N. 1287/2016 R.G.

Sentenza n. 209/2021 pubbl. il 05/05/2021
RG n. 1287/2016



TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I° grado iscritta al N. 1287/2016 R.G.

promossa da

_____ - C.F.: _____ - nato a _____
(MO) l' _____ ivi residente in via _____ n. 121, rappresentato e difeso
dagli Avv.ti Fabrizio Fiorini e Annalisa Bova;

RICORRENTE

contro

_____ **S.R.L.** - P. IVA: _____ - in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, sig. _____ con sede legale in _____,
_____ (MO), via _____ n. _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Anna
Martinelli Grossi;

RESISTENTE

Avente ad oggetto: lavoro subordinato - straordinario - inquadramento superiore
- differenze retributive - superminimo - prescrizione - obblighi di sicurezza del
datore di lavoro *ex art.* 2087 cod. civ. e D. Leg. n. 81/2008 - risarcimento danni



CONCLUSIONI

Il procuratore del ricorrente conclude come da ricorso del 25.09.2016: "*Adversis reiectis,*

A_Sull'illegittimo inquadramento

1-Accertare e dichiarare che il ricorrente, dal luglio 2004 al giugno 2016 e ad oggi, attesa l'illegittimità e, quindi, l'annullabilità dell'inquadramento di cui alla qualifica livello quarto CCNL Trasporto Spedizioni Merci, ha avuto assegnate le mansioni ed i compiti dedotti nelle premesse del presente atto corrispondenti al livello 3[^] Super (e in subordine livello 3[^]) e, conseguentemente, dirsi tenuta

S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a conferire al ricorrente, dal luglio 2004 al giugno 2016 e nel prosieguo del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'inquadramento di cui alla categoria-livello 3[^] Super (e, in subordine, livello 3[^]) del CCNL Trasporto Merci e Logistica Industria applicato (Doc. 32), e conseguentemente, per le causali che precedono, condannare .

S.R.L. a corrispondere al ricorrente, applicato il livello 3[^] Super, la somma di euro 86.655,41, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'IRPEF, a titolo di retribuzione, paga oraria, differenze retributive, tredicesima, tredicesima ratei, quattordicesima, festività, straordinario diurno 30%, straordinario diurno 50%, straordinario festivo 65%, come da conteggi sindacali allegati (CONTEGGIO Doc. 3), ovvero, in subordine, applicato il 3[^] livello, la somma di euro 78.443,90, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed al lordo dell'IRPEF, a titolo di retribuzione, paga oraria, differenze retributive, tredicesima, tredicesima ratei, quattordicesima, festività, straordinario diurno 30%, straordinario diurno 50%, straordinario festivo 65%, come da conteggi sindacali allegati (CONTEGGIO Doc. 4), ovvero le diverse somme come diversamente riconosciute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo.

B_Sul risarcimento dei danni

Accertarsi e dichiararsi la fondatezza in fatto ed in diritto delle lamentele del ricorrente dedotte e documentate nelle premesse del presente atto, in relazione ai fatti illeciti e/o anti giuridici subiti sul posto di lavoro e posti in essere dalla resistente nei confronti del ricorrente medesimo nelle more dell'intercorso ed intecorrente rapporto di lavoro subordinato e, conseguentemente, accertato e dichiarato che le condotte de quibus si sono configurate come pregiudizievoli al ricorrente, in quanto lesive di fondamentali e inviolabili diritti costituzionalmente garantiti, nonché idonee a cagionare danni alla sfera professionale, fisica, psichica e morale del ricorrente, condannarsi, a titolo di responsabilità contrattuale e/o aquiliana, la società convenuta

S.R.L.,



in persona del legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in favore del ricorrente il danno patrimoniale ed il danno non patrimoniale (nei connessi ed unitari profili di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, da perdita di chances, nonché di quelli correlati alla tutela della personalità, della vita di relazione), nella misura e come stabilito anche nei profili di causalità dalla relazione medico-legale del dr. 4.8.2016 in atti e come emergerà dalla dedotta C.T.U. medico-legale, nonché il danno derivato e derivante dalle dedotte ed allegate illecite violazioni datoriali degli obblighi imposti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro nel trattamento e smaltimento di rifiuti, fanghi tossici e sostanze tossiche, con esposizione alle dedotte sostanze tossiche (ex art. 2087 c.c. e d.lgs. n. 81/2008 nonché d.lgs. n. 152/2006), nonché il danno non patrimoniale nei profili connessi all'illecita gestione delle quotidiane modalità operative del rapporto di lavoro come impostate da e all'imposizione di formulari rifiuti irregolari, all'imposizione di trasporti in sovraccarico (con quotidiano rischio di conseguenze amministrative e penali), per le ragioni dedotte nelle premesse – nonché il danno patrimoniale subito per spese e cure mediche, nonché ancora il danno da diminuita capacità lavorativa e di guadagno, patiti e patienti e dei derivati aggravamenti, da quantificarsi, in via equitativa, nella complessiva somma di euro 210.000,00 (duecentodiecimila//00), o quantificati nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia e/o equità ex artt. 1226 e 2056 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo. Con vittoria di spese e di compensi di avvocato.”

Il procuratore della resistente conclude come da memoria difensiva dell'8.05.2017: “Nel merito:

- respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per le ragioni esposte nel presente atto.

In ogni caso: Con vittoria di spese legali e accessori di legge.”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 25.09.2016, conveniva in giudizio S.r.l. chiedendo:

a) il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo luglio 2004 - giugno 2016, quantificate in €. 86.655,41, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo Irpef (o, in via subordinata, la minor somma di €. 78.443,90),
pagina 3 di 20



dovute a titolo di lavoro straordinario e corretto inquadramento nel livello 3° *Super* (o nel 3° livello);

b) il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per le condotte vessatorie tenute dal legale rappresentante della convenuta e per la violazione degli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza e prevenzione sugli infortuni sul lavoro *ex art.* 2087 cod. civ. e D. Leg. n. 81/2008, danni quantificati nella complessiva somma di €. 210.000,00.

2. S.r.l., tempestivamente costituitasi in giudizio, contestava le domande attoree nell'*an* e nel *quantum*; essa eccepiva l'intervenuta prescrizione delle pretese azionate in giudizio.

3. Sull'inquadramento superiore - differenze retributive

3.1. è stato assunto da S.r.l. in data 01.07.2004, con mansioni di "*operaio addetto alle operazioni di spurgo (civili e industriali), trasporti ecc*", inquadrato nel 4° livello del CCNL Trasporto Merci e Logistica Industria (cfr. contratto di assunzione a tempo indeterminato e buste paga ¹); il rapporto di lavoro è cessato a seguito di licenziamento per superamento del periodo di comporto (cfr. lettera licenziamento del 09.05.2018 ²).

Il ricorrente rivendica l'inquadramento nel livello 3 *Super* del CCNL di settore, in quanto adibito alla guida di automezzi pesanti di portata superiore a 110 quintali.

3.2. non ha contestato il diritto del ricorrente all'inquadramento nel livello 3 *Super*, rilevando che per mero errore materiale è stato indicato il 4° livello nella lettera di assunzione e nelle buste paga. ³ Essa afferma di aver inquadrato il lavoratore nel livello rivendicato, come comprovato

¹ Cfr. doc.ti 2/A, 2/B, 2/C fascicolo ricorrente.

² Cfr. doc. 24 fascicolo resistente.

³ Cfr. pag. 3 memoria di costituzione: "*Si precisa, sin da subito e al fine di cessare la contestazione sul punto, che la circostanza, nell'an, è fondata; le buste paga espongono, erroneamente, il 4° livello del CCNL di settore, nonostante, in conseguenza delle mansioni di conducente di veicoli di una portata superiore a 110 quintali, le stesse dovevano esporre il 3° livello super.*"



dalla comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego ⁴ e dal libro matricola; ⁵ osserva, infine, come il trattamento economico riconosciuto nei cedolini paga sia superiore a quello previsto dal CCNL per i lavoratori del 4° livello.

3.3. Occorre quindi verificare se le retribuzioni corrisposte nel periodo oggetto di causa (luglio 2004 – giugno 2016) siano rispettose dei minimi tabellari previsti per il livello 3 *Super*. Nella quantificazione delle spettanze retributive deve essere escluso l'assorbimento del superminimo, ammontante a €. 526,44 mensili (cfr. buste paga). Sulla questione dell'assorbimento del superminimo la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che *"il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento"* (Cass. n. 14689/2012, Cass. n. 19750/2008). La Suprema Corte ha precisato che la volontà delle parti di considerare il superminimo non assorbibile può desumersi anche dal fatto che esso è rimasto inalterato nel tempo, nonostante gli incrementi retributivi riconosciuti in costanza di rapporto. Sul punto si richiama Cass. n. 1899/1994: *"L'eccedenza della retribuzione (o "superminimo") rispetto ai minimi tabellari, che sia stata (anche individualmente) pattuita tra datore di lavoro e lavoratore, è di norma soggetta al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti retributivi previsti e contemplati dalla applicabile disciplina contrattuale collettiva, salvo che sia stato da questa diversamente disposto; ai fini della ricostruzione della volontà negoziale in ordine a tale compenso, deve essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione, del patto relativo. (Nella specie, la S.C. ha ravvisato un vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'omesso esame del punto relativo alla continuata erogazione del superminimo, senza*

⁴ Cfr. doc. 3 fascicolo resistente.

⁵ Cfr. doc. 2 fascicolo resistente.



assorbimento nei miglioramenti retributivi succedutisi nel corso del rapporto)" (nello stesso senso Cass. n. 14689/2012).

Nel caso di specie il superminimo è rimasto inalterato nel tempo nonostante i rinnovi contrattuali intervenuti nel corso del rapporto di lavoro.

ha riconosciuto gli aumenti contrattuali senza soluzione di continuità per circa 12 anni, lasciando invariato l'importo del superminimo dal 2004 al 2016 (cfr. buste paga e CTU integrativa del 14.12.2019 ⁶). Tale comportamento concludente comprova che le parti hanno ritenuto non assorbibile l'eccedenza retributiva di €. 526,44 mensili. Sulla base di tale premessa metodologica, il C.T.U. ha quantificato sia gli importi spettanti per il livello 3 *Super* - senza assorbimento del superminimo - sia le somme percepite in costanza di rapporto, limitatamente al periodo 01.07.2004 - 30.06.2016 poiché la domanda di pagamento delle differenze retributive è circoscritta a tale arco temporale (cfr. ricorso e conteggi sindacali ⁷).

Dalla relazione integrativa datata 31.12.2020 (depositata il 04.01.2021) si ricava quanto segue:⁸

- a) *"se inquadrato al 3° livello SUPER senza l'assorbimento del superminimo, avrebbe dovuto percepire la somma totale lorda di € 388.106,25"*; tale importo *"tiene conto sia degli straordinari riconosciuti in busta paga per tutte le mensilità del periodo, festività non godute oltre ai periodi di malattia ed infortunio come si evince dalle buste paga in atti"*;
- b) l'importo complessivo percepito dal ricorrente nel periodo 01.07.2004 - 30.06.2016 ammonta a € 364.390,17; *"l'importo complessivo lordo scaturisce dalla sommatoria delle retribuzioni lorde mensili per ciascun anno in busta paga in atti comprensive degli straordinari, delle festività non godute e dei periodi in malattia e/o infortuni"*;

⁶ Cfr. pag. 29: *"Si evidenzia che tra gli elementi retributivi, presenti nei prospetti paga, vi è la voce "SUPERMINIMO" di importo lordo di € 526,44 presente in tutte le mensilità del periodo."*

⁷ Cfr. doc.ti 3,4 fascicolo ricorrente.

⁸ Cfr. pag. 3 - 20 C.T.U. integrativa.



c) la differenza tra l'importo spettante in forza del CCNL per il livello 3 *Super* e le somme percepite nel medesimo periodo (01.07.2004 – 30.06.2016) ammonta a € 23.716,08.

L'ausiliario del giudice ha adottato un metodo di indagine serio e razionale, provvedendo ad accertamenti dettagliati e approfonditi. Trattasi di indagine tecnica che questo giudice reputa di dover condividere e fare propria, in quanto le motivazioni sono esaustive e prive di vizi logici.

I conteggi sono stati elaborati sulla base delle buste paga dell'intero periodo lavorativo e secondo criteri condivisi con i CTP. Il C.T.U. ha acquisito i prospetti paga mancanti con il consenso delle parti ⁹ (consegnati dal CTP della convenuta in data 04.10.2019 ¹⁰). Da qui la piena utilizzabilità della predetta documentazione, necessaria alla quantificazione delle differenze retributive dovute dalla datrice di lavoro. Sul punto la Cassazione ha stabilito che *"Nel rito del lavoro, nel ricorrere dei presupposti di coerenza rispetto ai fatti allegati dalle parti e di indispensabilità al fine di percorrere una pista probatoria palesata dagli atti, i poteri-doveri officiosi di cui agli artt. 421 e 437 c.p.c. possono essere esercitati dal giudice in deroga non solo alle regole sulle prove dettate dal codice civile, ma anche alle norme sull'assunzione delle prove dettate per il rito ordinario e quindi, quanto all'esibizione di cose e documenti, a prescindere dall'iniziativa di parte (in deroga all'art. 210 c.p.c.) e, quanto alla consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, a prescindere dal consenso di tutte le parti alla consultazione di documenti non precedentemente prodotti (in deroga all'art. 198 c.p.c.)"* (Cass. n. 32265/2019).

⁹ Cfr. pag. 6 CTU dell'8.03.2019: *"Il C.T.U. decideva, previo consenso delle parti, di chiedere alla ditta i documenti mancanti. I C.T.P. presenti dichiaravano di essere entrambe d'accordo. Il C.T.P.*

dichiarava "di richiedere alla ditta tutte le buste paga mancanti e sopra citate e di inoltrare le stesse al C.T.U. e al C.T.P. entro il 18/01/2019 a mezzo PEC ai seguenti indirizzi @consulentidellavoropec.it; e @pecgil.it".

¹⁰ Cfr. pag. 8 CTU dell'8.03.2019 e pag. 6 e 12 CTU integrativa del 14.12.2019.



Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del C.T.U., considerato altresì che gli errori di calcolo evidenziati dai CTP sono stati emendati nella relazione definitiva.¹¹

3.4. Come noto, l'azione promossa dal lavoratore subordinato per il riconoscimento della qualifica superiore si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre le azioni dirette ad ottenere le differenze retributive derivanti dal suddetto riconoscimento si prescrivono nel termine quinquennale previsto dall'art. 2948 cod. civ. (cfr. Cass. n. 21645/2016, Cass. n. 6750/1996, Cass. n. 7911/1997).

E' fondata l'eccezione di prescrizione della convenuta, tempestivamente dedotta nella memoria di costituzione.

In base alla costante e condivisibile giurisprudenza, la prescrizione non decorre durante il rapporto lavorativo solo laddove lo stesso non sia assistito dalla garanzia della stabilità reale, che si ravvisa in caso di soggezione del rapporto alla disciplina dello Statuto dei lavoratori e, in particolare, dell'art. 18. Si ritiene che in tali rapporti non vi sia una condizione di *metus* del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che lo induca, per timore di essere licenziato, a non esercitare il proprio

¹¹ Cfr. pag. 18-19 CTU integrativa del 31.12.2020: "Osservazioni dei C.T.P. Il C.T.U. sottolinea che le osservazioni pervenute dai C.T.P. riguardano le relazioni parziali inviate dal C.T.U. in data 07/12/2020 e 18/12/2020 (quest'ultima modifica e sostituisce la precedente relazione); pertanto si riportano qui a seguito le osservazioni pervenute dai C.T.P. inerenti i calcoli elaborati nella relazione parziale del 18/12/2020.

Le osservazioni del C.T.P. RICORRENTE pervenute in data 23/12/2020, evidenziano errori materiali di calcolo che il C.T.U. nella presente relazione ha corretto. Inoltre il C.T.P. evidenzia "Per quanto riguarda le mensilità di aprile e maggio 2013 durante le quali il lavoratore è stato in infortunio, al lavoratore spetta la differenza tra la paga base al 4° livello (€ 1.420,60) e la paga conglobata al 3° livello Super (€ 1.534,37) pari ad € 113,77 per 2 mesi". Sul punto il C.T.U. precisa che l'eventuale versamento di detta differenza retributiva eventualmente spettante al lavoratore è di competenza dell'INAIL e non del datore di lavoro.

Le osservazioni del C.T.P. CONVENUTA pervenute in data 21/12/2020, evidenziano i medesimi risultati ottenuti dal C.T.U. nella relazione parziale del 18/12/2020.

Sul punto, come già sottolineato in premessa, dopo un'attenta verifica dei dati indicati nella relazione parziale, il C.T.U. ha provveduto ad una correzione degli stessi a seguito di errori materiali presenti; pertanto i dati corretti sono indicati nella presente relazione."



diritto (cfr. pronunce della Corte Costituzionale n. 63/1966 e n. 174/1972). Per tutte Cass. n. 22172/2017: "La prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso, inclusi i crediti di un lavoratore formalmente autonomo, il cui rapporto sia successivamente riconosciuto come subordinato, nonché quelli derivanti da incarichi dirigenziali."

Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha affermato che l'organico aziendale della resistente era composto da 17 unità.¹² La circostanza non è stata contestata dalla convenuta; inoltre alla prima udienza di discussione le parti non hanno messo in discussione il requisito dimensionale. Quindi è pacificamente acquisito agli atti di causa, ex artt. 115 e 416 c.p.c., il fatto che occupi più di quindici dipendenti. Ciò trova ulteriore riscontro nella documentazione versata in atti, posto che nel ricorso della causa n. 349/2019 r.g. ha riconosciuto che la convenuta occupa più di quindici dipendenti.¹³ Solo nelle note finali del 14.04.2021 parte attrice ha eccepito l'insussistenza del regime della stabilità reale, deduzione tardiva in quanto formulata dopo il perfezionamento delle preclusioni e decadenze processuali. Siccome il ricorso è stato notificato il 14.11.2016 sono da considerarsi prescritti tutti i crediti retributivi maturati prima del mese di novembre 2011; l'attore, quale parte onerata della relativa prova, non ha documentato atti interruttivi della prescrizione anteriori a tale data.

¹² Cfr. pag. 2: "4)-che, nell'organico aziendale della società convenuta, operano quotidianamente: quanto all'ufficio traffico ed amministrazione: il titolare ed amministratore delegato ; la coniuge ; le impiegate il sig. quali autisti addetti agli autoarticolati, oltre al ricorrente, , quali autisti addetti alla botte da spurgo:
: socio per 1/3 della società; quale autista addetto alla macchina polveri:

¹³ Cfr. doc. 29 fascicolo resistente.



Nelle tabelle riepilogative della C.T.U. sono riportate le differenze retributive non prescritte, relative agli anni 2011 (novembre e dicembre), 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. Spettano, quindi, al ricorrente le seguenti somme: ¹⁴

- novembre 2011: €. 116,85 (dovuto: €. 2.294,37 – percepito: €. 2.177,52);
- dicembre 2011: €. 233,65 (dovuto: €. 4.587,82 – percepito: €. 4.354,17);
- anno 2012: €. 1.880,16;
- anno 2013: €. 2.008,86;
- anno 2014: €. 2.392,32;
- anno 2015: €. 2.607,06;
- anno 2012: €. 1.531,67.

Sulla complessiva somma di €. 10.770,57 spettano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ex artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. dalla domanda (notifica del ricorso) al saldo.

4. Sul lavoro straordinario

4.1. Parte attrice afferma di aver rispettato il seguente orario di lavoro, da luglio 2004 a giugno 2016: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00-8.30 alle ore 20.00-20.30 e due sabati al mese dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

4.2. Come noto, la prova dello svolgimento dello straordinario e della sua effettiva entità grava sul lavoratore che agisca per ottenere il relativo compenso e deve essere data in maniera rigorosa, senza possibilità che tale onere della prova venga sostituito da una valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla liquidazione del *quantum debeatur*, sul presupposto che risulti già provato l'*an*. L'allegazione della prestazione di lavoro straordinario necessita della specifica indicazione del *quantum* di lavoro reso oltre il monte ore di lavoro ordinario (cfr. Trib. Civitavecchia Sez. lav. Sent., 29/11/2018; Corte d'Appello Lecce Taranto Sez. lav. Sent., 14/05/2018). In tal senso Cass. n. 4076/2018: "*Il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver*

¹⁴ Cfr. pag. 12 -18 C.T.U. integrativa del 31.12.2020.



lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso".

4.3. Vanno dichiarate prescritte le maggiorazioni contrattuali anteriori al novembre 2011 per le ragioni esposte nel precedente paragrafo 3.

La domanda non è fondata nel merito.

I prospetti paga riportano le ore di straordinario già retribuite dalla convenuta ¹⁵ (circostanza pacifica e confermata dal C.T.U. ¹⁶). L'allegazione del ricorso è generica, in quanto non sono quantificate le ore di straordinario "aggiuntive", ulteriori rispetto a quelle indicate in busta paga. non ha fornito la prova dello svolgimento di un numero di ore superiore a quelle retribuite.

La ricostruzione attorea non è suffragata dalle risultanze processuali. I testimoni escussi non hanno confermato gli orari di lavoro indicati in ricorso.

autista/carrellista di - ha dichiarato: "*Non conosco gli orari del ricorrente. iniziava alle 08.30/09.00; non so quando terminava la sua giornata di lavoro. Adr: l'ho visto qualche volta (una volta mese e anche meno) verso le 19.30 in azienda. So che lavorava al sabato una/due volte al mese ma non so gli orari di entrata e uscita.*"

autista di - ha riferito: "*cap. 2: non è vero, non lavorava tutti i giorni fino alle 20.00-20.30. Lo vedevo al bar con gli altri colleghi alle 18.30-19.00. Anch'io sono andato al bar con lui. Qualche volta, una volta al mese, si finiva di lavorare alle 20.00 a causa di inconvenienti (es. incidente in autostrada). Cap. 3: iniziava verso le 08.30 perché abitava lontano. Finiva di regola verso le 18.00-19.00.*"

- autista di: - ha dichiarato: "*cap. 2: alla sera io non rientro in azienda perché la ditta mi consente di tornare a casa con il camion. I turni di lavoro finisco di regola verso le 18.00-19.00. Cap. 3: quelle poche volte che vedevo alla mattina lo vedevo arrivare verso le 08.15/08.30. Solo una volta l'ho visto*

¹⁵ Cfr. doc.ti 2/B, 2/C fascicolo ricorrente.

¹⁶ Cfr. pag. 30 C.T.U. integrativa del 14.12.2019: "*Dagli atti di causa emerge che il lavoratore era stato assunto a tempo pieno (40 ore settimanali) con mansioni di trasportatore di rifiuti speciali prodotti da ditte clienti (sia privati che pubbliche); svolgeva, come orario di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle ore 8/8.30 sino alle 18/18.30 e due sabati al mese dalle ore 8 alle ore 14 e con continuità, maturava ore di straordinario che venivano regolarmente retribuite in busta paga.*"



alle 06.45.” - operaio/autista di - ha dichiarato: “cap. 7. iniziava a lavorare circa alle ore 08.00 - 08.30 e finiva verso le 18.30 - 19.30. Non so dire se lavorasse anche il sabato perché io non lavoro di sabato. Adr: io la sera vado direttamente a casa con il camion.”

Le suddette dichiarazioni, precise e univoche, non smentite da evidenze di segno contrario, escludono che il ricorrente abbia rispettato l'orario di lavoro indicato nel ricorso (cfr. pag. 7) e che lo stesso abbia svolto ore di straordinario ulteriori rispetto a quelle già retribuite.

Dalla consulenza tecnica non si ricavano elementi a sostegno della ricostruzione attorea, posto che la dott.ssa ha riferito che “non vi sono elementi “certi” da utilizzare per il conteggio delle ore di straordinario in aggiunta alle ore per lo stesso già riconosciute in busta paga al ricorrente.”¹⁷ Dal raffronto dell'agenda del ricorrente¹⁸ con i formulari e i DDT¹⁹ non emerge la prova della conclusione del turno in orario extralavorativo (cfr. C.T.U. integrativa del 14.12.2019²⁰). Le agende non costituiscono prova dello straordinario, in quanto i dati sono stati annotati dallo stesso lavoratore e non risultano suffragati da altre evidenze processuali (documenti o testimonianze). Tali documenti si appalesano inattendibili perché incompleti e in parte illeggibili, come riscontrato anche dal C.T.U.²¹

¹⁷ Cfr. pag. 30 - 33 C.T.U. integrativa del 14.12.2019.

¹⁸ Cfr. doc.ti 6/A - 12 fascicolo ricorrente.

¹⁹ Cfr. doc.ti 13/A - 13/G fascicolo ricorrente.

²⁰ Cfr. pag. 9 - 11 e 30 - 33 C.T.U. integrativa del 14.12.2019: “Pertanto, alla luce delle verifiche svolte durante le operazioni peritali, il C.T.U. conclude che non è stato possibile accertare l'orario di inizio e fine turno di lavoro, dati fondamentali per poter accertare l'eventuale orario di lavoro straordinario (es. cartellini marca tempo oppure cronotachigrafo), ma solo l'inizio del trasporto dei rifiuti speciali, il luogo dove il lavoratore si è recato per il ritiro dei rifiuti, in alcuni documenti l'orario di fine ritiro dei rifiuti o l'eventuale trasporto del rifiuto a destinazione (smaltimento) ma non vi è certezza che il ricorrente abbia terminato il turno di lavoro in orario extra lavorativo tale per cui è da considerarsi lavoro straordinario.”

²¹ Cfr. pag. 10 - 11 C.T.U. integrativa del 14.12.2019.



5. Sulla domanda di risarcimento danni

5.1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2087 cod. civ. e della normativa in materia di sicurezza sul lavoro ex D. Leg. n. 81/2008, contestando alla parte datoriale il compimento di atti lesivi dell'integrità psico-fisica - come da relazione medico-legale del dott. [redacted] del 04.08.2016²² - della dignità personale e professionale.

5.2. Come noto la responsabilità contrattuale del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. discende dal mancato adempimento dell'obbligo di adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica del lavoratore. In tale materia opera l'inversione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., sicché è sufficiente che il lavoratore allegghi una situazione di fatto qualificabile in termini d'inadempimento (o inesatto adempimento) e provi il rapporto di causalità tra l'inadempimento e il danno subito, spettando poi al datore di lavoro, debitore di sicurezza, l'onere di fornire la prova negativa dell'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le cautele necessarie a tutelare l'integrità fisica del prestatore di lavoro (Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 9817/2008, Cass. n. 21590/2008, Cass. n. 1886/2000, Cass. n. 3786/2009).

5.3. L'istruttoria orale non ha confermato nessuna delle inadempienze prospettate da parte ricorrente. I testimoni intimati dalle parti hanno dichiarato che:

- 1) il ricorrente non ha movimentato carichi pesanti *“senza l'ausilio di strumenti idonei”*;
- 2) il tubo utilizzato per lo spurgo pesa circa 10/20 Kg (e non 150 Kg come sostenuto dall'attore), movimentato tramite un telecomando e trascinato a mano per qualche metro fino alla cisterna e al pozzetto; il tubo si riavvolge automaticamente: *“non viene tirato a mano ma viene tirato giù dall'automezzo con il*

²² Cfr. doc. 26 fascicolo ricorrente.



telecomando; il tubo si riavvolge automaticamente utilizzando il telecomando" (cfr. dichiarazione...);

3) ... non tratta materiali o rifiuti pericolosi, né all'interno dell'azienda sono custodite sostanze tossiche;

4) i sacchi e i bidoni raffigurati nelle fotografie contengono fanghi ceramici e smalti (liquidi e in polvere), classificati come materiali riutilizzabili e non tossici;²³ il teste ... ha precisato "sui bidoni sono riportati dei segnali di pericolo (es. teschio) ma i bidoni non contengono sostanze tossiche perché si tratta di bidoni riciclati, già usati";

5) ... non è stato esposto a polveri e sostanze tossiche;

6) la vasca di smaltimento posta all'interno del capannone non esala fumi tossici in quanto contiene solo acqua stagnante e maleodorante; tutti i dipendenti, a turno, vengono adibiti al lavaggio della vasca;

7) la datrice di lavoro ha consegnato ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (mascherine, tappi per le orecchie, guanti, tute e scarpe). Circostanza riconosciuta dal ricorrente in sede di interrogatorio formale.²⁴

In tal senso le univoche deposizioni dei testi ...,²⁵ ...,²⁶ ...,²⁷ e ...,²⁸ non smentite da evidenze di segno contrario.

²³ Cfr. doc.ti 14,15,16,17 fascicolo ricorrente.

²⁴ "Cap. 6: ... mi ha consegnato guanti, scarpe antinfortunistica, stivali e tute."

²⁵ "cap. 19: il tubo è lungo circa 30 mt e per stendere un pezzo alla volta il peso è di circa 15/20 kg. ADR: il tubo viene movimentato dall'automezzo con un telecomando e tenuto con la mano per stendere il tubo. Cap. 20: il tubo viene movimentato con pompa idraulica e sostato a mano per raggiungere la cisterna o il pozzo. La distanza è variabile, dipende da dove è collocata la cisterna o il pozzo. Qualche volta facciamo i servizi anche ai piani superiori e utilizziamo una sonda per liberare il tubo della cucina. La sondina pesa neanche dieci kg. ADR: il sito viene delimitato con birilli, cartelli stradali e nastro rosso e bianco. ADR: ... lavorava sia da solo sia con altro collega; si va in due quanto c'è un condominio impegnativo e c'è da stendere un tubo da 20,30,40 mt. ADR: io ho lavorato con ...: alcune volte due/tre volte alla settimana, altre volte 3-4 volte al mese. Dipende dai lavori affidati ad ognuno. Cap. 22: nel corso de lavoro apriamo anche botole e pozzetti; utilizziamo dei ganci e dei piccoli palanchini. Se non riusciamo ad aprire facciamo intervenire i muratori. Cap. 35: vengono esibiti al teste i doc.ti 14,15,16,17. Non è vero alla sera

pagina 14 di 20



non faceva le attività indicate nel capitolo di prova. Questa attività vengono svolte nell'arco della giornata; le ho fatte anch'io. Nella foto doc. n. 14 è raffigurata la filtopressa; i sacchi raffigurati nel doc. 15 contengono del fango ceramico (codice rifiuto n. 080202); il doc. 16 raffigurano bidoni con all'interno fanghi ceramici, liquidi, solidi e in polvere; il doc. 17 raffigura lo smalto liquido e secco. Cap. 42: secondo me le sostanze non fanno male perché quando sono bagnate oppure secche non fanno polveri. Adr: qualche volta i sacchi contengono polveri ceramiche o terra atomizzata. Cap. 44: l'azienda ci ha consegnato sia le mascherine che i tappi per le orecchie; quando trattiamo le polveri utilizziamo le mascherine e quando andiamo in posti rumorosi utilizziamo i tappi per le orecchie. L'azienda ci ha dato anche i guanti, le tute e le scarpe. [...] Cap. 46: quando si tagliano i sacchi delle polveri fuoriescono delle polveri. Lo spostamento di bidoni o altri sacchi non fanno polveri. Cap. 58: l'azienda ci ha fornito tutta l'attrezzatura per lavorare in sicurezza. Non so se lavorava senza i dispositivi di protezione forniti dall'azienda. Cap. 59: non è vero. Dalla vasca non escono fumi tossici. non costringeva a lavare la vasca. Tutti laviamo la vasca; chi arriva prima lava la vasca; la vasca viene lavata una volta ogni tre mesi. Adr: e l'impiegata () dicono cosa fare sul lavoro. [...] Cap. 61: non è vero.

non metteva nella vasca le sostanze indicate nel capitolo di prova."

²⁶ "Cap. 4: ci sono due tubi: una per lavare e l'altro per l'aspirazione. Il tubo dell'aspirazione è lungo 30/35 metri; noi movimentiamo il tubo dell'aspirazione a pezzi e ogni pezzo pesa circa 6-7 kg, al massimo 10 kg. Il tubo non viene sollevato ma trascinato per raggiungere il pozzetto. Cap. 5: è vero, la prolunga è lunga 3,5 mt e pesa circa 8/10 kg. Cap. 6: se il pozzetto non si apre chiediamo al proprietario di provvedere perché non siamo autorizzati a rompere il pozzetto. Adr: noi picchiamo con un martello e poi facciamo leva; se il pozzetto non si apre con queste operazioni ci rivolgiamo al proprietario. Se non si apre il pozzetto ci dice anche di andare via. Cap. 7: ci ha fornito la tutta, i guanti, i tappi e mascherine bianche. Quando il sito è vicino alla strada mettiamo dei birilli e i cartelli per delimitare il cantiere; inoltre il camion ha un lampeggiante. Adr: presso non ci sono sostanze tossiche perché si tratta di materiali che vengono riutilizzati dalle ceramiche. Trattiamo fanghi ceramici che derivano dai depuratori ceramici e sono classificati come materiali riutilizzabili che noi riconsegniamo alle ceramiche. non è autorizzata a trattare materiali/rifiuti pericolosi.

Sentito a prova contraria sui capitoli del ricorso, così risponde:

cap. 7: non è vero. Ognuno di noi puliva il proprio automezzo nell'orario di lavoro. Non sempre si lavorava al sabato. Cap. 19: si recava nei vari siti. Il peso massimo del tubo da trascinare era di circa 10 kg. Il tubo non viene sollevato ma trascinato per raggiungere il pozzetto. Adr: il tubo viene giù dal camion in automatico; viene utilizzato un telecomando. Cap. 20: non è vero, la distanza massima del pozzetto o cisterna dal camion è di 35 mt. perché il tubo è lungo 35 mt. Quando la distanza era di 80 mt andavamo in due con dei rotoli di tubo di 6 centimetri di diametro. Cap. 22: mi riporto a quanto già detto. Cap. 35: vengono esibiti al teste i doc.ti 14,15,16,17. La filtopressa serve per pressare i fanghi. I sacchi e i bidoni raffigurati nelle fotografie non contengono sostanze tossiche. La filtopressa è quella della foro n. 14. I sacchi del doc. 15 contengono dei fanghi ceramici che le ceramiche lasciano seccare all'interno del sacco. Il doc. 16 raffigura bidoni con all'interno dei fanghi e smalti ceramici dismessi, non più utilizzati delle ceramiche; questi fanghi vengono mescolati con i fanghi della filtopressa e se sono liquidi vengono versati nella vasca; non sono in grado di dire se in azienda ci fossero bidoni simili a quelli del doc. 17, comunque i bidoni in azienda contengono solo fanghi ceramici non tossici. Cap. 42: non è vero. I materiali sono pericolosi solamente se vengono ingeriti. Cap. 44: come ho già detto, l'azienda ci ha consegnato le mascherine e i tappi per le orecchie, oltre a guanti, tute e scarpe. Cap. 45: non è vero. Noi abbiamo sempre e solo ritirato fanghi. Cap. 46: i fanghi che trattiamo non sono polverosi. Cap. 58: tutti facciamo lo



A fronte del suddetto quadro probatorio e della mancata prova in giudizio delle condotte lesive della sfera psico-fisica dell'attore, deve escludersi qualsiasi

smaltimento dei fanghi ceramici. Cap. 59: non è vero. la vasca non contiene fumi tossici, ma emana solo puzza di acqua stagna. La vasca l'abbiamo pulita tutti. Cap. 60: non lo so. Cap. 61: non è vero. Nella vasca c'è solo l'acqua che arriva dalla filtropressa."

²⁷ "Cap. 4: il mio mezzo ha un naspone (tubo) di 40 mt. Il tubo pesa complessivamente 70 kg. Il tubo viene trascinato manualmente per 10/15 metri, si riavvolge il tubo e si trascina per altri metri. Adr: il tubo non viene tirato a mano ma viene tirato giù dall'automezzo con il telecomando; il tubo si riavvolge automaticamente utilizzando il telecomando. Cap. 5: la prolunga è lunga 3 mt e pesa circa 10 kg. Cap. 6: il pozzetto viene aperto con dei palanchini. Se il pozzetto non si apre ci rivolgiamo al proprietario o all'amministratore del condominio. Non possiamo rompere il pozzetto ma il proprietario e l'amministratore si rivolgono ad un muratore. Cap. 7: ci ha consegnato mascherine, casco, tappi e tutta. Io ho delle mascherine nel camion. La mascherina non serve quando facciamo i servizi di spurgo perché non ci sono polveri. Sentito a prova contraria sui capitoli del ricorso, così risponde: Cap. 45: io faccio prevalentemente spurghi. Nei sacchi ci sono smalti e roba di scarto di produzione ceramica. Cap. 46: non ci sono polveri all'interno dello stabilimento di [...] Cap. 61: non lo so. Nella vasca vengono messi i fanghi ceramici. Dalla vasca non escono fumi tossici; c'è solo materiale liquido e fanghi umidi."

²⁸ "cap. 19: la fossa biologica può trovarsi a 1 metro oppure a 20 metri dal camion, dipende dalla conformazione dei luoghi. C'è un naspone che ci dà giù il tubo in automatico; noi con il telecomando tiriamo giù il tubo. Il tubo di plastica è lungo circa 20 metri e di diametro 80 cm. Noi tiriamo manualmente il tubo ma viene riavvolto automaticamente dal motorino. Il tubo si stende per terra trascinandolo e non si prende in spalla. Il tubo che trasciniamo non pesa 150 kg perché lo allunghiamo per piccoli pezzi per raggiungere il sito. Cap. 20: io ho sempre lavorato da terra. Non so dire se trascinasse i tubi nei piani superiori. Il sito viene delimitato per la sicurezza, con birilli e strisce. Nel camion c'è tutto il materiale per mettere in sicurezza il sito. Cap. 22: apriamo botole e pozzetti con martello e scalpello. Se non si aprono il proprietario chiama i muratori; non provendiamo noi per evitare danni. Cap. 35: vengono esibiti al teste i doc.ti 14,15,16,17. Quelle poche volte che rientravo in azienda alla sera non ho mai visto fare i lavori indicati nel capitolo di prova. Queste attività vengono svolte di solito nel corso della giornata e non alla sera. Riconosco la filtropressa raffigurata nelle fotografie di cui al doc. 14. I sacchi raffigurati nel doc. 15 contengono del fango ceramico e non sostanze tossiche o pericolose. Per trasportare sostanze tossiche è necessario l'ADR; il doc. 16 raffigurano bidoni che contengono fanghi ceramici; il doc. 17 raffigura dei bidoni di plastica con all'interno fanghi ceramici; sui bidoni sono riportati dei segnali di pericolo (es. teschio) ma i bidoni non contengono sostanze tossiche perché si tratta di bidoni riciclati, già usati. Cap. 42: non è vero. I sacchi non contengono sostanze nocive. Cap. 44: non è vero. Il datore di lavoro ci ha fornito tutti i dispositivi di sicurezza (guanti, mascherine ecc.). Cap. 45: non è vero. non tratta sostanze tossiche cd. "ADR". Non abbiamo neanche la patente per la "ADR". Neanche le ceramiche utilizzano più il piombo. Cap. 46: quando si tagliano i sacchi fuoriesce un po' di polvere; io bagno i sacchi con la pompa e la polvere di ferma. Cap. 58: non è vero perché noi non trattiamo sostanze tossiche. I fanghi sono già trattate dalle ceramiche. Cap. 59: tutti laviamo la vasca. La vasca si lava prima da sopra e dopo andiamo dentro e laviamo le pareti. La vasca viene lavata una volta ogni due/tre mesi. Dalla vasca non escono fumi tossi perché all'interno ci sono sostanze bagnate. [...] Cap. 61: non è vero. non ha mai buttato sostanze tossiche nella vasca."



responsabilità della convenuta. Nessuna evidenza comprova l'adibizione di
a mansioni gravose o pericolose, implicanti la movimentazione di carichi pesanti oppure l'esposizione a sostanze tossiche o la mancata predisposizione di misure a tutela del prestatore. Con specifico riferimento ai compiti affidati al ricorrente, non risultano in atti inadempienze datoriali correlate alla formazione preventiva e alla mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale.

Né vi è prova che le asserite violazioni del codice della strada e della normativa in materia di trasporto dei rifiuti (trasporti irregolari o in sovraccarico) abbiano arrecato danni al ricorrente. Come noto, infatti, ai fini del risarcimento occorre accertare se in concreto si sia verificato un danno-conseguenza, che non può essere configurato *in re ipsa*. Secondo pacifica giurisprudenza, "*in tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o "di fatto" che lega la condotta all'evento di danno; il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.), il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili*" (Cass. n. 22857/2019).

5.4. Parimenti indimostrate le vessazioni, le offese verbali e le minacce del legale rappresentante della convenuta. Nessuna evidenza comprova il compimento di atti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, a danno del ricorrente, né vi è prova della creazione, ad opera del datore di lavoro medesimo, di condizioni lavorative stressogene (controlli pervasivi, rimproveri continui, minacce di licenziamento), tali da provocare nel prestatore una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute costituzionalmente tutelato. L'istruttoria orale non ha confermato il controllo pervasivo di né le minacce di licenziamento o l'impiego di frasi ingiuriose e offensive della onorabilità, personale



e professionale, del ricorrente (cfr. dichiarazioni

29

³⁰ e ³¹).

Le superiori considerazioni portano al rigetto della domanda risarcitoria, difettando la prova della condotta illecita della convenuta. Ne deriva la superfluità della C.T.U. medico-legale, non essendo possibile aggirare l'onere incombente sulla parte di fornire le prove che essa è tenuta ad offrire e che non può pretendere di ricercare mediante l'attività del giudice. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *"la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitano di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati"* (Cass. n. 30218/2017, Cass. n. 9979/2018).

6. Sulle spese di lite

Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale è corretta l'individuazione di una situazione di reciproca soccombenza delle parti qualora siano rigettate alcune domande o nei casi in cui l'unica domanda di parte attrice risulti accolta solo parzialmente nel *quantum*: *"la regolazione delle spese di lite può avvenire in base alla soccombenza integrale, che determina la condanna dell'unica parte soccombente al pagamento integrale di tali spese (art. 91 c.p.c.), ovvero in base alla reciproca parziale soccombenza, che si fonda sul principio di causalità degli oneri processuali e comporta la possibile compensazione totale*

²⁹ "Cap. 64: non lo so. Non ho mai sentito offendere o rimproverare
Cap. 65: quando ero presente non ho mai sentito dire le frasi indicate nel capitolo di prova."

³⁰ "Cap. 63: non ho mai sentito offendere i colleghi. Cap. 64: non è vero, non ha mai offeso, né gli ha dato compiti impossibili da eseguire, né ha minacciato il licenziamento. Anzi, ha chiesto al ricorrente di rimanere al lavoro e non dimettersi dicendogli "dove vuoi andare, c'è crisi". Adr: non abbiamo eseguito sovraccarichi di automezzi perché rischiamo la patente. Cap. 65: non è vero, non ha mai pronunciato le frasi indicate nel capitolo di prova."

³¹ "Cap. 64: non ho mai sentito offendere, rimproverare o minacciare e gli altri dipendenti. Cap. 65: non ho mai sentito queste frasi."



o parziale di essi (art. 92, comma 2, c.p.c.); a tale fine, la reciproca soccombenza va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, tanto allorché quest'ultima sia stata articolata in più capi, dei quali siano stati accolti solo alcuni, quanto nel caso in cui sia stata articolata in un unico capo e la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento" (Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22381/2009, Cass. 901/2012, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 22871/2015).

Il rigetto delle domande di risarcimento danni e di pagamento dello straordinario, l'accoglimento del ricorso per un importo notevolmente inferiore a quello rivendicato e il comportamento processuale del ricorrente, dichiaratosi indisponibile a soluzioni conciliative,³² giustificano la compensazione parziale delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (nel testo risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 77/2018), nella misura dell'80%.

La restante quota del 20% deve essere posta a carico della resistente in forza del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo i parametri del D.M. 55/2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02.04.2014). Lo scaglione di riferimento è quello da €. 5.200,01 a €. 26.000,00, atteso che il D.M. 55/2014 dispone che il valore della controversia deve essere determinato in base al criterio del *decisum*.

Per le stesse ragioni le spese della C.T.U. contabile vanno poste a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in persona del Giudice del Lavoro dott. Vincenzo Conte, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta:

1) CONDANNA S.r.l. a versare al ricorrente la complessiva somma di €. 10.770,57, a titolo di differenze retributive del periodo 14.11.2011 - 30.06.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla notifica del ricorso

³² Cfr. verbale d'udienza del 04.03.2021.



al saldo;

2) CONDANNA S.r.l. al pagamento in favore del ricorrente del 20% delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di €. 1.200,00 - già ridotta dell'80% -, oltre rimborso spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura del 15%, I.V.A. (se dovuta), e C.P.A.;

3) DICHIARA compensate le spese di lite nella misura dell'80%;

4) PONE definitivamente a carico delle parti le spese della C.T.U. contabile, nella misura del 50% ciascuna;

5) FISSA termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Modena, 28 aprile 2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Vincenzo Conte

